



Numero di protocollo : AMM02/04/20.037980U



CNF
Consiglio Nazionale
Forense

*Commissione CNF
in materia di difese di ufficio
e patrocinio a spese dello Stato*

Roma, il 31 marzo 2020

Richiesta. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, con quesito pervenuto in data 31 marzo 2020, chiede *di poter sospendere durante il periodo di emergenza covid-19 la propria attività di controllo sulle domande di permanenza pervenute tramite piattaforma gestionale, atteso che questo non pregiudica in alcun modo i propri iscritti, che continuerebbero a permanere nell'elenco nazionale sino al motivato parere di questo C.O.A. in ordine alla sussistenza dei relativi requisiti per la permanenza nell'elenco ed alla successiva delibera della Commissione Difesa di Ufficio presso il CNF.*

Risposta. L'art. 103 (*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al comma primo ha stabilito che *"Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorit  per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volont  conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento."*

La previsione anzidetta si applica, per quanto di competenza, ai procedimenti amministrativi instaurati presso i Consigli dell'Ordine cos  come presso il Consiglio nazionale forense ([cfr. sul punto la scheda curata dall'Ufficio studi del 18 marzo 2020](#)).

Ci  premesso, l'attivit  di controllo che i Consigli dell'Ordine svolgono sulle domande di permanenza pervenute tramite la piattaforma gestionale   da ritenersi di natura endoprocedimentale dovendo, poi, il Consiglio Nazionale Forense adottare il provvedimento conclusivo del procedimento. In quanto tale, dunque, la predetta attivit  di controllo si intende sospesa nei termini di cui al riportato comma 1 dell'art. 103 cit.

Relatore. Cons. Giovanna Oll  (*Coordinatrice*) e Avv. Nicola Cirillo (*Segretario*)